

### **1. Eredità giacenti**

Nel caso di eredità giacenti, secondo quanto chiarito dai più recenti documenti di prassi (cfr. Risposta agli interpelli n. 387 e 587 del 2021), il curatore è il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione; il codice IBAN può essere intestato, in alternativa alla curatela, all'intermediario diverso dalla curatela che trasmette la successione ed è richiesto per i tributi dovuti in autoliquidazione necessari per la trascrizione.

Le passività sono sempre ammesse in deduzione secondo le prescrizioni degli art. da 20 a 24 TUS. Nel quadro EA1 della dichiarazione di successione, quale "grado di parentela", il codice da inserire è 35 (estraneo). Gli avvisi di liquidazione devono essere intestati alla curatela e non al curatore.

### **2. Compensazione F24 - scarto**

L'esonero dall'apposizione del visto di conformità derivante da punteggio ISA superiore a 8 e nel limite di Euro 50.000,00 è cumulativo per ogni credito IVA compensato nell'anno: in buona sostanza, il plafond di Euro 50.000,00 riguarda il credito IVA maturato nell'anno e, una volta superato, è necessario apporre il visto di conformità anche sul modello TR precedente se il credito che eccede la soglia è maturato in tale TR.

### **3. Autotutela su CIVIS**

In Lombardia, a livello regionale, le richieste di autotutela relative a CIVIS rigettate sono di norma gestite dagli stessi Uffici che hanno lavorato l'istanza Civis rigettata. Di conseguenza, qualora l'autotutela venga inviata a mezzo pec alla Direzione provinciale competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente, diversa da quella che ha lavorato la Civis, in linea generale la richiesta di autotutela verrà trasmessa a quest'ultima: è pertanto consigliabile presentare l'istanza alla DP che ha evaso la Civis. Si precisa che le Civis su cartella, a differenza di quelle su comunicazioni, vengono ordinariamente lavorate dalla Direzione provinciale di competenza.

#### **4. Indicazioni dichiarazioni contribuenti forfettari**

I contribuenti forfettari a cui siano state inviate lettere di *compliance* per l'indicazione in dichiarazione di alcuni costi sostenuti (adempimento prorogato al 2024) e che abbiano barrato la casella "assenza di dati" in dichiarazione, non avendo sostenuto i costi di cui il modello chiede l'indicazione, non devono effettuare alcun adempimento.